



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Originale

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 21	Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38 2026, convertito con L. 88 2026.
Data 30-07-2026	

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:02** nell'aula consiliare della sede comunale e in videoconferenza, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sessione straordinaria si è riunito il consiglio comunale ed a seguito di appello nominale ad inizio seduta, risultano presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
Desideri Emilio	Presente
Giordani Angelo	Presente
Sampalmieri Francesco	Presente
Falilò Virgilio	Presente
Spadoni Maria	Presente
Moscatiello Rocco	Presente
Battisti Domenico	Presente
Vitelli Guglielmo	Presente in videoconferenza
Mostarda Rovero	Presente
Marcelletti Cristina	Presente in videoconferenza
Rubimarca Valtere	Assente

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti il Presidente Desideri Emilio ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30-07-2026

il Segretario Comunale **Dott. Avv. Matteocci Marco**

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto e cede la parola al Consigliere Sampalmieri per l'illustrazione.

Il Consigliere Sampalmieri riferisce che l'adesione deve essere deliberata dagli enti locali entro il mese di luglio e che essa comporta lo stralcio degli interessi e delle sanzioni sui debiti affidati all'Agente della riscossione, con possibilità per i contribuenti di beneficiare altresì della rateizzazione. Auspica che il provvedimento costituisca il primo passo per una successiva definizione agevolata delle entrate comunali a fine anno, precisando che occorrerà verificare la disponibilità di bilancio, atteso che il minor gettito resterebbe a carico dell'Ente e presupporrebbe l'applicazione di avanzo; la verifica sarà avviata con il Responsabile del Servizio Finanziario a partire dal mese di settembre.

A specifica richiesta di chiarimento in ordine agli effetti finanziari, il Consigliere Sampalmieri precisa che la deliberazione non produce impatto sul bilancio, trattandosi di atto a costo zero.

Interviene il Consigliere Marcelletti, la quale chiede al Segretario Comunale se la circostanza che i Consiglieri siano cittadini residenti nel Comune e possano essere titolari di posizioni debitorie sia idonea a inficiare la validità dell'atto per interesse di natura personale, chiedendo in tal senso una dichiarazione liberatoria da parte di tutti i Consiglieri; rileva altresì che la misura interessa un arco temporale particolarmente ampio, riferito alle annualità dal 2000 al 2023.

Il Segretario Comunale osserva che si tratta di atto a contenuto generale, rivolto alla generalità dei contribuenti, che non arreca vantaggio a un cittadino piuttosto che a un altro, e che pertanto non ricorre l'obbligo di astensione. Evidenzia che il TUEL annovera, tra le cause di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, la sussistenza di posizioni debitorie del medesimo, sicché l'eventualità prospettata rileverebbe già di per sé sotto tale distinto profilo; dà atto che tutti i Consiglieri hanno reso dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, che la relativa verifica è stata effettuata in occasione della convalida degli eletti e che agli uffici non sono pervenute comunicazioni di segno contrario né dichiarazioni di astensione, fermo restando che ciascun Consigliere è a conoscenza della propria situazione personale e che, partecipando alla votazione, se ne assume la responsabilità.

Il Consigliere Mostarda osserva che l'accertamento delle situazioni di incompatibilità compete agli uffici e non agli amministratori, i quali non dispongono degli strumenti conoscitivi necessari; dichiara di essere favorevole alla misura, che ritiene condivisibile e opportuna anche in favore dei nuclei familiari in difficoltà, e ribadisce l'auspicio che all'interno del Consiglio Comunale non ricorrano situazioni di incompatibilità, precisando che il voto favorevole è espresso con tale distinguo.

Il Segretario Comunale conferma che la verifica dei carichi pendenti è stata eseguita alla data delle elezioni, dando atto che la situazione può essere soggetta a modificazioni nel tempo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del 22 maggio 2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- in sede di conversione del decreto legge n. 63/2026, cd. "dl Carburanti ter", è stata disposta la proroga al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla "rottamazione *quinquies*" da parte di tutti gli enti territoriali. (L.113 del 25.06.2026);

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027, le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del 22 maggio 2026 che prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad **€ 86.335,42**, e non sono riferiti a carichi derivanti da condanne della Corte dei Conti, Addizionale Comunale all'IRPEF Sanzioni Codice della Strada;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, essendo gli stessi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 10% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui anche se parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del 22 maggio 2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie, e dichiarare quindi la natura regolamentare della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Ail. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile Area Finanziaria Rag. Stefania Martellucci, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, nonché la relazione sugli effetti finanziari derivanti dall'adesione alla rottamazione *quinquies*, Prot.I.n.5103 del 23.07.2026, allegata;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato;

PRESENTI e votanti n. 10

CON voti N.10

FAVOREVOLI N. 10

CONTRARI N.0

ASTENUTI N. 0

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del maggio 2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente

STANTE l'urgenza

VISTO il Dlgs n. 267/00

PRESENTI E VOTANTI n. 10

CON VOTI FAVOREVOLI n. 10

CONTRARI n. 0 , ASTENUTI n.0

D E L I B E R A

1. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30-07-2026

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**
Poggio Bustone lì, 27-07-2026

Il Responsabile del servizio
Stefania Martellucci

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Poggio Bustone lì, 27-07-2026

Il Responsabile del servizio
Stefania Martellucci

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-07-2026

Il Responsabile del servizio

Martellucci Stefania

Martellucci
Stefania
Data firma da PC
2026-07-27 09:34:22 (UTC)
Data scadenza certificato
2028-07-29 00:00:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
InfoCamera S.C.p.A.
"Hisky Informatica" SRL

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-07-2026

Il Responsabile del servizio

Martellucci Stefania

Martellucci
Stefania

Data firma da PC:
2026-07-27 09:35:02 (UTC)
Data scadenza certificato:
2028-07-29 00:00:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione S.p.A.
InfoCamera S.p.A.
"Italy Informatica" SRL

Comune di Poggio Bustone (RI)

Verbale n. 12 del 27.07.2026

Parere sulla proposta delibera consiliare n. 24 del 17.07.2026 di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 24 presentata in data 17.07.2026, concernente adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della "rottamazione quinquies" per i debiti relativi a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della rottamazione quinquies;

Premesso che l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio del 31 luglio ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente nonché trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- che nella proposta di delibera l'ente non ha derogato alla disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;
- è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica;

- è formulata nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva**;

L'Organo di revisione, sulla base della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario ha altresì verificato che:

- dall'interrogazione del sito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), ed in particolar modo del servizio "Rendicontazione on-line: monitor enti" risultano carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per euro 86.335,42;
- dei carichi affidati ad Ader ancora da riscuotere non risultano iscritti in bilancio residui attivi, in quanto ritenute poste di dubbia esigibilità e pertanto stralciate;
- la stima del gettito, predisposta dal Responsabile finanziario, appare formulata secondo criteri prudenziali sulla base di una percentuale di adesione del 10%;
- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 TUEL e non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione;
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro il 30 settembre 2026, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

Roma: 27.07.2026

Revisore Unico



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Emilio Desideri

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Avv. Marco Matteocci

N. reg. Pubbl.

558/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 31/7 al 15/8/2026

Poggio Bustone lì, 31/7/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del 3° comma, in data 10/8 dopo il 10° giorno di pubblicazione.

Poggio Bustone lì, 31/7/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Avv. Marco Matteocci

ID

Emilio Desideri

31/07/2026 09:52:24 UTC+0200